

Potenza, data del protocollo

ORDINANZA N.42/2024

Oggetto: Regimentazione delle acque di scolo dei campi e degli accessi lungo le strade provinciali.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- gli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. n.285/92;
- il D.P.R. n.495/92 recante il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada;

ACCERTATO che, durante le precipitazioni meteorologiche, si verificano eventi alluvionali e fenomeni di deflusso di terreno proveniente dai campi coltivati e dagli accessi posti in adiacenza delle vie provinciali, le cui sedi sono conseguentemente ricoperte di melma, tanto che spesso è necessario disporre l'interdizione del traffico e l'esecuzione di ripetuti interventi di ripristino;

CONSIDERATO che tali situazioni costituiscono elevata minaccia per gli Utenti della strada, che presenta, nei descritti casi, alto rischio per gli automobilisti, attesa l'impossibilità di provvedere tempestivamente alla rimozione del pericolo, stante l'estensione della rete stradale e l'insidia costituita dalla presenza del materiale;

RILEVATO che i citati fenomeni sono in massima parte causati dall'omessa o dall'inadeguata regimentazione delle acque di scolo, nonché dalla scorretta esecuzione di lavori di aratura dei campi, che sono spesso estesi sino ai margini delle strade e talvolta intralciano il regolare flusso dei corsi d'acqua, circostanze che, in caso di piogge improvvise e consistenti, provocano lo sversamento incontrollabile ed estremamente rapido di materiale solido sulla sede stradale;

ACCERTATO che la stessa conduzione dei terreni, ove si adottino le "buone pratiche agricole" classificate da norme comunitarie, è costituita da azioni idonee a salvaguardare l'erosione e il dilavamento del suolo, nonché da operazioni -da effettuare soprattutto durante l'aratura e la semina- per garantire la regimentazione delle acque, la cui carenza può generare danni e configurare il c.d. "pericolo di disastro";

DATO ATTO che la normativa in materia idraulica e lo stesso Codice della Strada (di cui agli artt.15, 29, 31, 32 e 33 del D.Lgs. n.285/1992), obbligano i proprietari, gli affittuari, i conduttori e i detentori a qualsiasi titolo di fondi rustici, frontisti alla rete viaria, a mantenere la stabilità idrogeologica e l'efficienza idraulica dei propri terreni;

VISTO il D.P.R. n.495/1992, con particolare riferimento agli artt. 25, 26, 27, 28, 70 e 71;

VISTI gli artt. da 891 a 899 e da 915 a 917 del Codice Civile;

RITENUTO che sussistano gravi motivazioni di natura contingibile e urgente che richiedono l'adozione del presente provvedimento;

VISTO l'art.50 del D.Lgs. n.267/2000, recante il "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali";

ORDINA:

1. è vietato scaricare le acque provenienti dai campi sulle strade provinciali;
2. ai proprietari, affittuari, conduttori e detentori a qualsiasi titolo di terreni agricoli posti in adiacenza e a monte di strade provinciali aperte al traffico, di procedere agli interventi di manutenzione o ripristino di fossati, scoli, fossette e collettori costituenti il reticolo idraulico secondario minore, mediante rimozione di detriti o materiali, compresa la vegetazione infestante, con ripristino della sezione idraulica originaria, all'adeguamento delle pendenze e alla rimozione di intralci al naturale deflusso delle acque;

3. ai medesimi soggetti di cui al precedente punto, di ripristinare i corpi idrici superficiali, come riportati nella cartografia IGM e nelle mappe catastali;
4. ai conduttori di seminativi posti in adiacenza e a monte di strade provinciali aperte al traffico, di realizzare due solchi acquai, l'uno parallelo al ciglio stradale alla distanza di 1,50 metri dalla scarpata o dalla zanella, l'altro, con profondità almeno di un metro, in direzione ortogonale alla massima pendenza del terreno e a 200 metri dal primo solco, nonché vasche o fosse di laminazione prima del conferimento delle acque nei pressi di tombini, ponticelli e fossi;
5. ai medesimi soggetti di cui al precedente punto, di effettuare le arature in maniera da mantenere una fascia inerbata di rispetto, nei pressi della strada provinciale, larga almeno 1,5 metri;
6. ai titolari di accessi posti a monte delle strade provinciali aperte al traffico con uscita diretta sulle stesse, la sistemazione idraulica dei percorsi d'immissione mediante la realizzazione di canalette trasversali, al fine di evitare l'afflusso di acqua e il trasporto di detriti;

AVVERTE:

- i trasgressori sono puniti in base al Codice della Strada e alle norme vigenti;
- in caso di danni al demanio stradale causati dall'inottemperanza alla presente Ordinanza, le spese di riparazione e ripristino dei luoghi sono addebitate agli inadempienti, che rispondono altresì anche penalmente in caso di danni a persone o a cose;
- qualora dall'inadempienza delle suesposte disposizioni derivi pericolo alla pubblica sicurezza e incolumità, ovvero in caso di ostinata inadempienza anche a seguito di diffida, si procede all'esecuzione d'ufficio anche senza preavviso, con spese a carico dell'inadempiente.

Gli agenti della Polizia Provinciale e le Forze dell'Ordine presenti sul territorio sono incaricati di far rispettare la presente Ordinanza, contro la quale è ammesso il ricorso al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ai sensi dell'art.37 del D.Lgs. n.285/92 entro sessanta giorni, con le formalità stabilite dall'art.74 del D.P.R. n.495/92, nonché ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e modi previsti dall'art.2 della Legge n.1034/71.

Ai sensi dell'art.3 commi.3, 4 e 5, della Legge n.241/90, si precisa che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Pasquale Petrelli, al quale è possibile rivolgersi per chiarimenti o informazioni.

La presente Ordinanza è affissa all'Albo Pretorio *on-line* di questo Ente per trenta giorni, nonché trasmessa ai Comuni e agli altri Organi interessati.

Della presente Ordinanza dev'essere data ampia diffusione alla Cittadinanza.

Il Responsabile del Servizio
"Monitoraggio e sicurezza stradale"
Ing. Pasquale Petrelli

Il Dirigente
dell'Ufficio "Viabilità"
Ing. Enrico Spera